



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2835

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

Indice

1. DDL S. 2835 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2835	5
1.2.2. Testo approvato 2835 (Bozza provvisoria)	7
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	13
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 417 (pom.) del 26/09/2017	14
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 424 (pom.) dell'11/10/2017	23
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 425 (ant.) del 12/10/2017	26
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 441 (pom.) del 05/12/2017	28
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 442 (ant.) del 07/12/2017	33
1.4. Trattazione in consultiva	36
1.4.1. Sedute	37
1.4.2. Resoconti sommari	38
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	39
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/10/2017	40
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017	44
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	47
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809 (pom.) del 10/10/2017	48
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017	57
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 849 (ant.) del 06/12/2017	69

1. DDL S. 2835 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2835
XVII Legislatura

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

Titolo breve: *Modifiche circoscrizioni tribunali di Perugia e di Terni*

Iter

7 dicembre 2017: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2962](#) approvato

S.2835 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [222/17](#) del 29 dicembre 2017, GU n. 14 del 18 gennaio 2018.

Iniziativa Parlamentare

[On. Walter Verini](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Marina Sereni](#) (PD), [On. Anna Ascani](#) (PD), [On. Giampiero Giulietti](#) (PD), [On. Pietro Laffranco](#) (FI-PdL), [On. Adriana Galgano](#) (SCpI), [On. Tiziana Ciprini](#) (M5S), [On. Filippo Gallinella](#) (M5S)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **22 maggio 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 827 del 23 maggio 2017.

Classificazione TESEO

CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE , PERUGIA , TERNI , GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE

Articoli

DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.1), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.1), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.1), TRIBUNALI (Art.1), GIUDICI ONORARI (Art.1), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Art.1), MONTEGABBIONE (Art.1), MONTELEONE D'ORVIETO (Art.1), ORVIETO (Art.1), CITTA' DELLA PIEVE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (dato conto della nomina il 26 settembre 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 425 del 12 ottobre 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 30 maggio 2017.

Annuncio nella seduta pom. n. 832 del 30 maggio 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede deliberante il 17 novembre 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 910 del 27 novembre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2835

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2835

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **VERINI**, **SERENI**, **ASCANI**, **GIULIETTI**, **LAFFRANCO**,
GALGANO, **CIPRINI** e **GALLINELLA**

(*V. Stampato Camera n. 2962*)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
l'11 maggio 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 maggio 2017

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;
- b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato I annesso al decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «GIUDICE DI PACE DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO E PIEGARO -- Città della Pieve, Paciano, Piegaro»;
- b) nel circondario di Terni:
 - 1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;
 - 2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

4. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al

giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le eventuali modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

1.2.2. Testo approvato 2835 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2835

Senato della Repubblica

Attesto che la 2^a Commissione permanente (Giustizia), il 7 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Verini, Sereni, Ascani, Giulietti, Laffranco, Galgano, Ciprini e Gallinella, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

Art. 1.

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;

b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato I annesso al decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «GIUDICE DI PACE DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO E PIEGARO -- Città della Pieve, Paciano, Piegaro»;

b) nel circondario di Terni:

1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;

2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

4. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le eventuali modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2835
XVII Legislatura

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

Titolo breve: *Modifiche circoscrizioni tribunali di Perugia e di Terni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 417 \(pom.\)](#)

26 settembre 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 28
settembre 2017
alle ore 18:00

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 424 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2017

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 425 \(ant.\)](#)

12 ottobre 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
da parte di
componenti della
Commissione
Esito: **concluso
l'esame**

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante

[N. 441 \(pom.\)](#)
5 dicembre 2017

Adottato testo
base S. 2835, testo
accolto dalla sede
referente.

[N. 442 \(ant.\)](#)
7 dicembre 2017

Articoli discussi:
unico.
Approvato
all'unanimità
Esito: **approvato
definitivamente**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 417 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017
417ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente [BUCCARELLA](#) avverte che prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo aver premesso che il Gruppo di Forza Italia si è limitato a presentare ben poche proposte di modifica al disegno di legge in esame, invita la maggioranza a ritornare sui propri passi in ordine agli articoli (1, 2 e 6) di cui la Commissione ha deliberato di proporre lo stralcio nella seduta dello scorso 16 maggio. Ribadisce la contrarietà della propria parte politica allo stralcio dei predetti articoli ricordando, peraltro, che alcune disposizioni oggetto dello stralcio erano state già approvate da entrambi i rami del Parlamento. Inoltre fa presente che le stesse disposizioni stralciate avevano superato il vaglio di almeno uno dei rami del Parlamento nelle scorse

legislature, quantunque il provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa non fosse stato approvato in via definitiva. Preannuncia quindi l'intento del Gruppo di Forza Italia di riproporre in Assemblea le disposizioni degli articoli stralciati, qualora in Commissione non si addivenisse ad una convergenza con le forze politiche di maggioranza per la definizione di un testo basato sull'ampio lavoro svolto fin qui dal Parlamento.

Il senatore **LUMIA** (PD) osserva che ormai si è giunti alla quarta lettura del disegno di legge in titolo e, pertanto, i margini di modifica dello stesso sono assai ridotti. Ricorda quindi che i Gruppi parlamentari si erano orientati a convergere sulle sole modifiche relative al diritto all'oblio e all'azione temeraria. Auspica pertanto che si possa procedere speditamente in questa direzione.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) sulla posizione del Gruppo di Forza Italia, il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII) conferma quanto testé osservato da quest'ultimo, ribadendo che la questione dello stralcio può essere comunque rivista in occasione dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2835) Deputati VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **CUCCA** (PD) illustra il disegno di legge di legge in titolo recante "Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni", già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel merito, il disegno di legge si compone solo dell' articolo 1 che interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941) per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia.

In particolare segnala che dal circondario di tribunale di Terni vengono eliminati i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegara, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Il comma 2 interviene, invece, sulla tabella allegata alla legge istitutiva del giudice di pace (legge n. 374 del 1991), anch'essa oggetto di modifiche a seguito della recente riforma della geografia giudiziaria.

Rileva che, in particolare, il disegno di legge sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia ? la modifica può dirsi consequenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia ? ; cambia la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegara; sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.

Segnala che il comma 3, recante la disposizione transitoria, è stato modificato durante l'iter presso la

Camera dei deputati, prevedendo che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi si specifica che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. Inoltre sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata aggiunta - nell'attuale comma 4 - la previsione che i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

I commi da 5 a 7 dettano, infine, disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni (comma 5); ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le modifiche alle piante organiche degli uffici del giudice di pace interessati dalla riforma (giudici di pace di Città della Pieve e di Orvieto) (comma 6); ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto e (comma).

Segnala, infine, che le disposizioni specificano che ogni modifica dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza oneri per il bilancio dello Stato.

Auspica infine che il disegno di legge in titolo, che è stato approvato in sede legislativa alla Camera dei deputati, possa avere un *iter* accelerato anche presso questo ramo del Parlamento, in quanto, come è noto, mira ad ovviare ad alcune situazioni di disagio organizzativo verificatesi a seguito della nuova normativa sulla geografia giudiziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si dichiara favorevole all'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in esame, sottolineando peraltro talune criticità che, comunque, non gli impediscono di preannunciare fin da ora il voto favorevole sullo stesso.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) sottolinea l'urgenza di questo provvedimento, che risolverebbe un importante problema legato ai circondari dei tribunali di Perugia e di Terni, correggendo una svista che ha riflessi negativi rilevanti nella quotidianità fruibilità del servizio giustizia. Auspica che l'ampio consenso che si è registrato alla Camera possa essere replicato in Senato, anche attraverso un'approvazione del testo del disegno di legge direttamente in Commissione.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) sottolinea l'esigenza di approfondire le problematiche sottese al disegno di legge in titolo, anche al fine di verificare se vi sono altre sviste o correzioni da apportare in altri contesti geografici. Ritiene infatti necessario un intervento legislativo correttivo degli errori commessi dalla recente riforma della geografia giudiziaria che sia il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Falanga, ritiene che andrebbe fatta una riflessione più ampia sulla riforma complessiva della geografia giudiziaria. Cita, a mero titolo esemplificativo, le criticità sottese alla scelta legislativa di eliminare il tribunale di Rossano calabro, privilegiando quello di Castrovillari: tale scelta si sarebbe rivelata errata anche in considerazione della maggiore concentrazione di organizzazioni malavitose riscontrabile nella zona di Rossano.

Dopo che anche la senatrice [STEEANI](#) (*LN-Aut*) ha espresso perplessità su talune scelte di fondo effettuate dal legislatore ordinario al momento della revisione della geografia giudiziaria - con particolare riferimento alla soppressione del tribunale di Bassano del Grappa - e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per

la presentazione degli emendamenti a giovedì 28 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ([n. 437](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (PD) ricorda che lo schema di decreto ministeriale in titolo si iscrive nell'ambito dei provvedimenti attuativi della legge n. 247 del 2012 introducendo, nello specifico, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. L'articolo 2 stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il CNF, o da quest'ultimo ove abbiano rilevanza nazionale.

L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze; c) individuazione del comitato tecnico-scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

La richiesta si intende accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza di accreditamento. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi previste dall'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge n. 247 del 2012. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, secondo quanto previsto dall'articolo 40, della legge n. 247 del 2012.

L'articolo 3 disciplina i contenuti del corso di formazione. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere ed integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove

previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. I corsi prevedono approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie ed alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; ordinamento e deontologia forense; tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; organizzazione e amministrazione dello studio professionale; profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale ? in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012 - il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF.

L'articolo 4 dispone che i soggetti che organizzano i corsi di formazione provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti sono altresì valutati, sulla base dei *curricula*, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

In base all'articolo 5 il corso ha una durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze, nonché la frequenza presso lo studio professionale, l'Avvocatura dello Stato, gli uffici giudiziari (prevista dall'articolo 44 della legge n. 247 del 2012) o altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

L'articolo 6 stabilisce che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti.

I soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.

In base all'articolo 7 i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge 247 del 2012 e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal CNF. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle 50 ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'UE secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera c), della legge n. 247 del 2012, nel limite massimo di sei mesi.

L'articolo 8 disciplina le verifiche intermedie e la verifica finale.

Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le scadenze temporali previste dall'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, ed alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale prevista dall'articolo 9 dello schema.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero della giustizia la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche del profitto. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è costituita da 9 componenti e da un presidente designato dal CNF. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'Albo designati dal CNF, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del CNF, nonché con l'eventuale attività di docente nell'ambito dei corsi di formazione. La Commissione dura in carica 4 anni. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Essa viene nominata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento.

La Commissione elabora, tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predisponde la banca dati in modo da fornire le domande ? da aggiornare ogni 6 mesi - per le verifiche nelle materie insegnate nei corsi di formazione. Le linee guida elaborate dal CNF indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, affinché questi le metta a disposizione dei soggetti formatori in una piattaforma telematica da essi esclusivamente accessibile. I soggetti organizzatori dei corsi designano la Commissione di valutazione interna - ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012 - che svolgerà i compiti relativi all'effettuazione delle verifiche intermedie e della verifica finale. La Commissione dura in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 10 dispone la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 2886, costituente la legge europea 2017, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, che è il quinto disegno di legge europea dall'approvazione della legge n. 234 del 2012 e, quindi, dall'inizio della legislatura.

Esso è volto a trasporre direttamente nell'ordinamento interno gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e si compone di 30 articoli, di cui 16 aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, suddivisi in 8 Capi.

Con specifico riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia si segnalano le seguenti previsioni: l'articolo 1 reca disposizioni in materia di avvocati "stabiliti", ovvero degli avvocati che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia. Viene ridotto da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione in ambito UE ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, così uniformando la disciplina a quella degli avvocati italiani. Si prevede altresì la proficua frequentazione della Scuola superiore dell'Avvocatura.

L'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su Internet. È attribuito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi della società dell'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, che sarà obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata prevista una sanzione amministrativa da 10.329 euro a 61.974 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, predispone, novellando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, sanzioni da 120.000 euro fino a 2 milioni e mezzo di euro per alcune violazioni del regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 2015/2120, relativo all'accesso "a un'Internet aperta". Sono previsti poteri cautelari dell'AGCOM volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati. La rubrica dell'articolo fa riferimento al caso EU-Pilot 8925/16/CNECT.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza e si compone di due articoli.

L'articolo 5 reca disposizioni per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST. Si interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro "minimizzazione in modo grave" o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese.

L'articolo 6, modificato in prima lettura dalla Camera, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge europea 2015/2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE. È richiamata la procedura di infrazione n. 2011/4147, che ha condotto alla condanna dell'Italia per inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva medesima (sentenza dell'11 ottobre 2016, causa C-601/14). In particolare, si rimuovono le condizioni reddituali per accedere all'indennizzo, nonché la necessità della previa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato; si ammettono inoltre i percettori, per lo stesso fatto, di somme, sino a

5.000 euro, erogate da soggetti pubblici o privati e si ampliano i casi di indennizzo. La disposizione estende inoltre la disciplina indennitaria a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 (come richiesto dalla direttiva), mentre la legge europea 2015-2016 lo limitava alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). Si prevede che i soggetti cui viene concesso il diritto all'indennizzo abbiano l'onere di proporre la domanda entro il termine di decadenza di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene infine ampliata la dotazione finanziaria necessaria per corrispondere gli indennizzi ai soggetti lesi.

Nell'ambito delle altre disposizioni di competenza di questa Commissione si segnala altresì l'articolo 12, modificato nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, che disciplina la produzione e la commercializzazione - per il tramite di una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi, sui recipienti e sulle etichette - delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele, così dando attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203, relativamente alla quale è stata aperta la procedura di infrazione n. 2017/0129 per mancato recepimento. I commi da 9 a 14 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

Si prevede, in particolare, che integri un illecito amministrativo la condotta di colui che: a) utilizza - per la preparazione di alimenti - caseine o caseinati che non rispondono ai requisiti previsti dalla direttiva, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila; b) denomina le caseine o i caseinati, commercializzati per usi diversi, in modo tale da indurre in errore il consumatore sul loro effettivo uso, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; c) pone in commercio, con le denominazioni indicate nel comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non corrispondenti ai requisiti stabiliti dall'articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; d) pone in commercio i prodotti di cui al comma 2, con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal medesimo articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentocinquanta ad euro duemilacinquecento; e) viola le disposizioni stabilite nel comma 3 dello stesso articolo relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro cinquemila. I commi 15 e 16 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni. A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL.

L'articolo 15, introdotto alla Camera, reca disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272 del 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose. In particolare si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità delle sostanze classificate come pericolose dal regolamento citato viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

L'articolo 24, introdotto alla Camera, obbliga i gestori del traffico telefonico e telematico a conservare per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della *privacy*, che prevede termini sino a ventiquattro mesi per il traffico telefonico, in un anno per quello telematico e in 30 giorni per le chiamate senza risposta. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata.

L'articolo 28, aggiunto alla Camera, apporta modifiche al codice della *privacy* in attuazione del

regolamento (UE) n. 2016/679, di cui anticipa talune disposizioni. In particolare viene novellato l'articolo 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003 onde prevedere - alla lettera a) - che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi, quale responsabile del trattamento, di soggetti pubblici e privati. Questo, anche quando si tratti di dati personali sensibili. Rimane fermo che tali soggetti debbano fornire idonea garanzia, per esperienza, capacità ed affidabilità, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento (compreso il profilo relativo alla sicurezza).

Altra novella - recata dalla lettera b) - inserisce nel codice della *privacy* un nuovo articolo 110-*bis*, relativo al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. Tale novella prevede che il Garante per la protezione dei dati personali possa autorizzare, a determinate condizioni, nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, il riutilizzo, senza il previo consenso degli interessati, dei dati, anche sensibili, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità. Dalla novella sono esclusi i dati genetici. Più in particolare, il novello articolo 110-*bis* demanda al Garante l'autorizzazione (entro quarantacinque giorni dalla richiesta, secondo un meccanismo di silenzio-rifiuto) a riutilizzare i dati in oggetto. Condizione per il riutilizzo è l'adozione previa di forme di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati, idonee alla tutela degli interessati. Tale idoneità alla tutela degli interessati è valutata dal Garante, il quale può porre specifiche condizioni o prevedere apposite misure, in ordine al riutilizzo dei dati.

L'articolo 29, anch'esso introdotto alla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante dei dati personali, finalizzate a potenziarne la struttura e gli uffici in vista dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679.

L'articolo 30, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per gli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 14.

Comunica inoltre che la seduta della Commissione giustizia, già convocata per domani alle ore 14, è posticipata alle ore 14,15 ovvero al termine dell'Ufficio di Presidenza se successivo.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 424 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
424ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2719\)](#) *Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2358\)](#) *URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

[\(2424\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che appare senz'altro opportuno rinviare l'esame del disegno di legge n. 2719 in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 9.100 e 11.100, presentati dalla relatrice nella giornata di ieri, nonché nelle more della scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli stessi, fissato per le ore 18 della giornata di domani. Sotto questo profilo ritiene che, nel

frattempo, sia possibile adoperarsi ulteriormente per raggiungere un accordo sui contenuti del medesimo disegno di legge n. 2719, che è senza dubbio un intervento di estrema importanza per la maggioranza parlamentare.

Nessuno facendo obiezioni, il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta del senatore Lumia e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ASCOLA](#), a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), ricorda che in data 3 agosto 2017 è stata chiesta alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un apposito affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, su "La cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari."

Ricorda altresì che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 27 settembre, si è svolto un breve dibattito sulla tematica in oggetto, dopo che per le vie brevi era stata rappresentata la disponibilità della 12ª Commissione ad esaminare congiuntamente l'affare medesimo con la Commissione giustizia, disponibilità sulla quale i Gruppi hanno espresso valutazioni diverse. Ricorda, infine, che di queste circostanze e delle risultanze emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza è stato dato puntuale aggiornamento alla Presidenza del Senato, che non si è ancora espressa sulla richiesta suddetta.

Prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) chiedendo che possa essere ripreso l'esame del disegno di legge sulla riforma del processo civile (Atto Senato n. 2284), al fine di poter procedere alla conclusione dello stesso prima della fine della legislatura.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) - dopo aver preso atto di tale richiesta - a seguito di una ulteriore richiesta di chiarimenti del senatore Lumia, fa presente che - da quanto risulta dal resoconto della seduta di ieri della 5ª Commissione - non è ancora disponibile la relazione tecnica di "passaggio" sul disegno di legge recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (A.S. n. 2740, approvato dalla Camera dei deputati), mentre sul disegno di legge n. 2835 - recante modifica alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario relativamente alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e Terni - risulta che la relazione tecnica di "passaggio" è stata depositata presso la 5ª Commissione. Con le precisazioni sopra formulate, conferma quindi che, allo stato, non è stato ancora espresso il parere di competenza su testo ed emendamenti da parte della 5ª Commissione relativamente ad entrambi i disegni di legge sopra citati.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sollecita quindi il Governo e la Commissione bilancio a far pervenire, rispettivamente, la relazione tecnica di "passaggio" e il parere di competenza con particolare riferimento al disegno di legge recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (Atto

Senato n. 2740). Con l'occasione esprime soddisfazione per il fatto che la 1a Commissione abbia formulato un parere non ostativo su testo ed emendamenti dello stesso disegno di legge nella giornata del 10 ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Dopo un breve intervento del senatore **LUMIA** (PD), volto ad evidenziare l'opportunità di un ulteriore approfondimento su tutte le complesse implicazioni sottese al disegno di legge in esame, prende la parola la relatrice, senatrice **FILIPPIN** (PD), allo scopo di potere esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti pubblicati nelle sedute del 22 febbraio, del 18 luglio e del 21 settembre.

La relatrice raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 - a condizione che sia riformulato nei termini che verranno precisati al momento della votazione - nonché raccomanda l'approvazione della proposta di coordinamento 3.Coord.1.

Invita al ritiro o comunque esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.2 e nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 425 (ant.) del 12/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017
425ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo.

Inoltre dà conto che, nelle giornate del 10 e 11 ottobre, rispettivamente la 1a Commissione affari costituzionali e la 5a Commissione bilancio hanno espresso pareri di contenuto non ostativo sul testo.

Si passa quindi alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore, senatore Cucca, a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo

svolgimento della relazione orale.

Il presidente [D'ASCOLA](#) acquisisce quindi il consenso dei rappresentanti dei Gruppi del Partito democratico, del Movimento 5 stelle e della Lega Nord e Autonomie, nonché del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia), presenti in Commissione, ai fini di una riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2835; si riserva infine di acquisire il consenso del Governo e dei Gruppi non presenti.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 441 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
441ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BUCCARELLA](#) ricorda che l'esame del disegno di legge n. 2835 si è concluso in sede referente con l'accoglimento senza modifiche del testo approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati. La Presidenza del Senato ha successivamente disposto il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere come testo base quello accolto in sede referente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE fa presente altresì che è pervenuto un parere non ostativo sul testo da parte della 1a Commissione, mentre allo stato non è ancora pervenuto il parere di competenza della 5a Commissione.

Si svolge dunque un dibattito in cui prendono la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - che sottolinea l'esigenza di pervenire quanto prima all'approvazione del disegno di legge in titolo - la senatrice Erika [STEFANI](#) (*LN-Aut*) - la quale rileva l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del disegno di legge includendovi anche una ridefinizione più funzionale delle circoscrizioni degli uffici giudiziari di Bassano del Grappa - il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) - il quale si associa alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Stefani - il senatore [LUMIA](#) (*PD*) - il quale sollecita l'approvazione del disegno di legge in titolo entro la fine di questa legislatura, anche tenuto conto dell'ampia convergenza che si è registrata sul testo approvato dalla Camera - all'esito del quale si conviene di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni ([n. 472](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta del 29 novembre.

Il correlatore, senatore [CASSON](#) (*Art.1-MDP*), ritiene innanzi tutto opportuno sottolineare la necessità di una distinzione formale tra le competenze del legislatore delegante e quelle spettanti al legislatore delegato. Tale precisazione appare viepiù opportuna alla luce del fatto che sul disegno di legge, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (Atto Senato n. 2067, poi divenuto la legge n. 103 del 2017) il Governo ha discutibilmente posto la questione di fiducia, rendendo così impossibile qualsiasi ulteriore modifica al testo durante l'esame in Assemblea. A suo avviso tale scelta dell'esecutivo va stigmatizzata anche tenuto conto dell'estrema delicatezza delle questioni sottese al provvedimento in esame, caratterizzate da riserva di legge e di giurisdizione. Venendo al merito dell'atto del Governo, segnala che in questi giorni è stata condotta un'approfondita istruttoria che ha potuto contare anche sull'importante documento sottoscritto dai Procuratori della Repubblica di Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, acquisito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede consultiva. Più in generale segnala gli aspetti che a suo avviso potrebbero essere oggetto di rilievi nello schema di parere che sarà elaborato insieme all'altro correlatore, senatore Cucca.

Segnala, in particolare, l'esigenza di specificare all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1, dello schema, capoverso 2-*bis*, che il divieto di trascrizione anche sommaria debba riferirsi alle comunicazioni o alle conversazioni "manifestamente irrilevanti" ai fini delle indagini; la necessità di assicurare un maggiore periodo di tempo ai difensori per visionare gli atti di indagine ai sensi del comma 3, dell'articolo 268-*ter* del codice di procedura penale, come introdotto all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema; in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera f), dello schema, l'opportunità di consentire che il difensore abbia diritto non solo di esaminare ma anche di estrarre copia dei verbali

delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate; l'opportunità poi - con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b) dello schema - che la definizione delle modalità per la tenuta dell'archivio riservato di cui al nuovo articolo 89-*bis* delle norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale, per la tecnicità di tali profili e per le implicazioni degli stessi sotto il profilo delle responsabilità gravanti sui singoli capi degli uffici giudiziari, venga effettuata sulla base delle indicazioni di un atto normativo di carattere secondario adottato dal Ministro della giustizia, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali; riterrebbe poi opportuno - con riferimento all'articolo 9 dello schema, recante disposizione transitoria - applicare le previsioni di cui agli articoli 2, 3 4 5, e 7 alle intercettazioni da effettuarsi nei "procedimenti iscritti" dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anziché prendere a riferimento i "provvedimenti autorizzativi emessi", al fine di evitare, in un medesimo procedimento, due distinti regimi processuali.

Ritiene poi necessario svolgere ulteriori approfondimenti su talune previsioni contenute nell'atto di Governo in titolo, come ad esempio la valutazione di eventuali profili di compatibilità dell'articolo 6 dello schema - recante disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - con i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega; un analogo approfondimento, pur sotto differenti profili, appare necessario anche in ordine alla nuova fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 617-*septies* del codice penale, in materia di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, come introdotta dall'articolo 1 dello schema, mentre sulle modifiche apportate dallo schema di decreto in tema di trascrizione delle intercettazioni, rispetto a quanto attualmente previsto all'articolo 268 del codice di procedura penale, va evidenziata l'esigenza di un'attenta riflessione sulle difficoltà applicative che potrebbero derivare dalla soluzione proposta con lo schema. Segnala poi l'opportunità di valutare le implicazioni sottese alla previsione di cui all'articolo 1, comma 84, lettera c), della legge n. 103 del 2017 secondo cui occorrerebbe tener conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione, di cui non risulta traccia nello schema di decreto. A tale riguardo sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente condannato Stati membri - tra cui la Francia - ad adeguare la propria normativa nazionale alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, al fine di assicurare al massimo grado la tutela del diritto di cronaca e di critica giornalistica e letteraria. I rilievi testé svolti potranno quindi confluire, insieme ad altri, in uno schema di parere elaborato dai relatori, di prossima presentazione.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, volto a ribadire alcune perplessità già espresse rispetto all'impostazione di fondo sottesa al provvedimento in esame, prende la parola il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) per sottolineare il proprio netto dissenso innanzi tutto sulla nuova fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 617-*septies* del codice penale - come introdotta dall'articolo 1 dello schema di decreto - che gli appare affetta da intima contraddittorietà nella parte in cui, per un verso, è volta a punire condotte fraudolente poste in essere al solo scopo di recare danno all'altrui reputazione o immagine e, per altro, verso esclude la punibilità di tali condotte fraudolente quando esse vengano perpetrate nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca. Ritiene poi in contrasto con la delega la previsione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto, in quanto tale disposizione, nella parte in cui introduce un evidente aggravamento del regime delle intercettazioni nelle procedure di accertamento dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione non può certo ritenersi mera attuazione del principio di semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e telematiche in tali procedimenti, che è invece prescritto nella legge delega.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con le considerazioni svolte dal correlatore Casson,

nella parte in cui si è riferito alla preoccupante *escalation* delle questioni di fiducia che in questa legislatura l'Esecutivo ha posto sui disegni di legge delega. A suo avviso, ribadendo quanto già sostenuto nel corso della discussione generale, in occasione dell'approvazione della legge di delega, il Parlamento ha perso l'occasione di introdurre un effettivo divieto per la divulgazione degli atti di indagine. Inoltre il testo in esame pare partire da un errato presupposto, derivante dalla falsa convinzione che gli avvocati siano i principali responsabili delle fughe di notizie durante la fase dell'indagine preliminare. Più in generale ritiene che il provvedimento in oggetto si caratterizza non soltanto per il fatto di non essere in grado di risolvere le cause che determinano l'impropria diffusione all'esterno di informazioni riservate, ma per mettere oltretutto in crisi il diritto di difesa degli imputati costituzionalmente tutelato.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara che, con ogni probabilità, la Conferenza dei Capigruppo dovrebbe calendarizzare in Aula il disegno di legge recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Atto Senato n. 2801). Questa scelta appare esemplificativa delle ripetute forzature che la maggioranza ha impresso ai lavori parlamentari, in particolare dando precedenza a disegni di legge caratterizzati da forti contrasti con l'opposizione, anziché favorire una rapida conclusione di quei disegni sui quali si è registrato nelle Commissioni parlamentari un ampio consenso, e che rischiano quindi di non vedere la luce entro la fine di questa legislatura.

IN SEDE REFERENTE

[\(1628\)](#) ***Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli***

[\(1227\)](#) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

[\(1229\)](#) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***

[\(1230\)](#) ***Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1628, come approvato dalla Camera dei deputati - pubblicati in allegato alla seduta del 10 maggio scorso - sui quali, nella seduta del 31 ottobre scorso, il relatore ed il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

Prende la parola il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) annunciando voto favorevole sull'emendamento a propria firma 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1628, volto ad introdurre l'articolo 143-*quater* del codice civile in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio. A suo avviso le disposizioni contenute nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1628 risultano foriere di problemi interpretativi e di gravi criticità. In questa prospettiva a suo avviso sarebbe stato preferibile introdurre una disposizione analoga a quella del doppio cognome prevista nell'ordinamento spagnolo, in quanto da un lato avrebbe garantito la parità dei genitori, dall'altro avrebbe tutelato l'identità della famiglia in senso ampio tradizionalmente identificata nel lato paterno.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 442 (ant.) del 07/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017
442ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente [CASSON](#) avverte che sul disegno di legge in titolo sono pervenuti i pareri non ostativi, rispettivamente, della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Bilancio. Avverte quindi che non essendo stati presentati emendamenti si passa alla votazione finale del disegno di legge in esame nel suo articolo unico, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Movimento 5 Stelle, osserva che con il disegno di legge in titolo - che apporta delle modifiche alle circoscrizioni dei tribunali e degli uffici del giudice di pace di Perugia e di Terni quali risultanti dalla

riforma della geografia giudiziaria di cui ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 - la maggioranza di Governo riconosce implicitamente che la predetta riforma deve essere sottoposta a ulteriori correttivi, essendo noto che anche in altre aree del paese - cita come esempio il caso del tribunale di Bassano del Grappa - sono presenti analoghe situazioni problematiche. Ricorda quindi che il Movimento 5 Stelle durante il corso dell'intera legislatura ha avanzato diverse proposte di modifiche sul tema in questione, dichiarando a più riprese che la riforma ha prodotto in molti casi effetti insoddisfacenti dal punto di vista della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), dichiarando il voto favorevole sul disegno di legge in votazione, osserva che il Gruppo di Forza Italia ha pure proposto diverse modifiche ai citati decreti legislativi, tra l'altro anche per porre rimedio alla situazione grave di alcuni uffici giudiziari come, ad esempio, quelli di Rossano e di Vigevano.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*), innanzitutto, esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto tra il Governo e i diversi Gruppi parlamentari in ordine alla necessità di apportare le modifiche oggetto del disegno di legge in titolo, osservando come l'originaria distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sui quali interviene il disegno di legge, abbia creato un grave disordine per una parte della popolazione umbra in ordine al "servizio giustizia". Consapevole che effetti distorsivi derivanti dalla riforma *de qua* si sono verificati anche in altre aree del paese, auspica che lo studio avviato dal Ministro della giustizia Orlando, per valutare l'impatto della nuova distribuzione a livello territoriale degli uffici giudiziari, possa costituire il punto di partenza, anche nella prossima legislatura, per ulteriori aggiustamenti in tema di geografia giudiziaria.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge nel suo articolo unico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) rappresenta che il calendario dei lavori dell'Assemblea, quale approvato nell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo, relativamente alle prossime settimane fino alla pausa natalizia, non contiene, tra gli altri, il disegno di legge Atto Senato n. 2864, in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Commissione dopo che era stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Tenendo conto dell'importanza di un intervento tempestivo del legislatore in questa materia, propone ai rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari presenti in Commissione di valutare la possibilità di convenire su una richiesta di riassegnazione del disegno di legge stesso alla sede deliberante.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo la ragionevolezza nel merito delle osservazioni testé riportate dal senatore Cucca, replica che il Partito democratico e tutta la maggioranza di Governo hanno rifiutato un confronto costruttivo con l'opposizione ed hanno ritenuto prioritaria la calendarizzazione in Aula di altri disegni di legge, nonostante il loro carattere divisivo, e non già favorire il prosieguo dell'*iter* di un provvedimento come il disegno di legge n. 2864, che evidentemente non ha risonanza alcuna nelle imminenti campagne elettorali. Pertanto ritiene non

sussistano le condizioni per accogliere la richiesta del senatore Cucca.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), concordando con i rilievi testé avanzati dal senatore Palma circa il comportamento della maggioranza in questa fase finale della legislatura, osserva con tono polemico che il Partito democratico ed il Movimento cinque stelle hanno condiviso la responsabilità di calendarizzare in Assemblea un provvedimento molto divisivo dal punto di vista politico, e assai controverso sotto l'aspetto giuridico, come il disegno di legge, Atto Senato n. 2801, recante norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) osserva che la Commissione dovrebbe cominciare l'esame quanto prima, eventualmente anche mediante una richiesta di riassegnazione alla sede deliberante, del disegno di legge, Atto Senato n. 2989, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, che è stato appena trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente [CASSON](#) osserva, infine, che l'organizzazione dei lavori della Commissione per le prossime settimane fino alla pausa natalizia potrà essere oggetto di un prossimo ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 11,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2835
XVII Legislatura

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

Titolo breve: *Modifiche circoscrizioni tribunali di Perugia e di Terni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 210 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

[N. 216 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 809 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)
Pervenuta
relazione tecnica

[N. 811 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2017

Esito: Non
ostativo

[N. 849 \(ant.\)](#)

6 dicembre 2017

Esito: Non
ostativo

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
210ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

[\(2740\)](#) *Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,*
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice **BISINELLA** (Misto-Fare!), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (Misto-Fare!), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostantivo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli emendamenti da 1.1 a 1.100, relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
216ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nuovamente assegnato alla Commissione giustizia per la discussione in sede deliberante, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - *Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.7 propone di formulare un parere contrario, in quanto la proposta, nell'effettuare un rinvio al codice del Terzo Settore, adottato con il decreto legislativo n. 117 del 2017, in luogo dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge n. 106 del 2016, appare incongrua sotto il profilo del corretto rapporto tra fonti normative.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2575) BATTISTA ed altri. - *Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali*

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809 (pom.) del 10/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
809ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.27, già espresso per l'esame in 2a Commissione e ripresentato all'Assemblea. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.27.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO fornisce alcuni chiarimenti in merito all'osservazione formulata dal relatore sull'articolo 2, comma 3, del provvedimento. Fa presente che gli oneri relativi al fondo per l'efficienza dello strumento militare, che presenta uno stanziamento pari a 30,5 milioni di euro e viene adeguato con la legge di bilancio, presentano carattere eventuale in quanto connessi alla situazione giuridica dei soggetti interessati. Poiché, secondo le valutazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze, la facoltà ivi prevista è attualmente esercitabile al massimo da sei unità di personale, la copertura risulta essere ampiamente adeguata.

Il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a trasformare in un presupposto del parere l'osservazione relativa all'articolo 2, comma 3.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) passa quindi ad illustrare gli ulteriori emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 8.0.100. Occorre altresì valutare il subemendamento 8.0.100/1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO fa presente che sulla proposta 8.0.100 è pervenuta una relazione tecnica attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che pertanto non è in grado di esprimere il parere del Governo sulla proposta in questione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, in assenza di una relazione tecnica, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3. Non presentano profili finanziari le restanti proposte emendative.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti sino alla proposta 1.382.

Il parere resta sospeso sugli emendamenti da 1.383 in poi."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2323\)](#) ORELLANA ed altri. - *Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura*

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), preso atto della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato, illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);
- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: "Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie".

Il vice ministro MORANDO ricorda che le due condizioni poste dal relatore discendono appunto dalle valutazioni negative formulate dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo originario del disegno di legge. Poiché le condizioni poste dal relatore accolgono le osservazioni volte al superamento delle criticità segnalate, esprime il parere favorevole del Governo.

Quanto agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28 e 1.50. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari, sulle proposte 1.39, 1.49 e 1.52.

Evidenzia altresì, in aggiunta agli emendamenti segnalati dal relatore, che comporta maggiori oneri la proposta 1.18 e che sulle proposte 1.27 e 1.40 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);
- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: "Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie".

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50, 1.52, 1.18, 1.27 e 1.40.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2767) Deputato MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il senatore **SANTINI (PD)**, in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Fa inoltre presente che non sono stati presentati emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2072) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2106) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in

titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e della copertura contenuti nell'articolo 3, comma 1. Occorre altresì sopprimere la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, commi da 2 a 4, alla luce delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con entrambe le osservazioni formulate dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che, all'articolo 3, comma 1, le parole "a decorrere dal 2015" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017", le parole "a decorrere dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017", le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017";
- che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se le possibili variazioni nel metodo usato per attribuire gli utili alla stabile organizzazione, prefigurate dall'articolo 7 dell'accordo, possano comportare perdite di gettito future. Analoghe considerazioni valgono per le eventuali rettifiche all'importo dell'imposta sugli utili, previste dall'articolo 9, e per la previsione di procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione, prevista dal Protocollo. Occorre infine chiarire se la commissione prevista dall'articolo 25 dell'accordo possa comportare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già quantificati e coperti. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che il disegno di legge non presenta oneri in quanto il testo della convenzione riproduce senza alcuna modificazione il modello *standard* predisposto dall'OCSE per il superamento delle doppie imposizioni, modello in grado di garantire l'equilibrio di finanza pubblica. Il provvedimento non produce pertanto in nessun caso maggiori oneri.

Il RELATORE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2812) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza che, in merito all'accordo con il Governo della Repubblica di Belarus, occorre acquisire dal Governo chiarimenti sugli oneri e la copertura delle attività di formazione e addestramento delle forze dell'ordine previste dall'articolo 5, che non sono trattate dalla relazione tecnica. Quanto all'accordo con il Governo della Repubblica del Mozambico, segnala che occorre acquisire conferma che le riunioni straordinarie previste dall'articolo 21 non comportino ulteriori oneri rispetto a quanto stanziato. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, in relazione ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 5, fa presente che le attività ivi previste, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, non comportano maggiori oneri. Riguardo all'articolo 21, fa presente che le riunioni straordinarie ivi contemplate non comportano oneri ulteriori rispetto a quelli individuati nella relazione tecnica.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 20 settembre.

Il relatore [LAI](#) (PD) ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non è al momento ancora disponibile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Uras, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma, anche attraverso la relazione tecnica di passaggio prevista dalla legge contabile, che le clausole di invarianza degli oneri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1, possano essere considerate congrue, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
811ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2755-A) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, ricorda che era stata sottolineata la necessità di acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la proposta 1.0.100

Il vice ministro MORANDO esprime, su tale proposta, parere contrario in assenza di una relazione tecnica.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.100.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.18 (testo 2), 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti riformulazioni.

Il vice ministro MORANDO segnala che l'emendamento 1.18 (testo 2) non presenta problematiche finanziarie. Quanto alle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2), queste mantengono i problemi di copertura finanziaria degli emendamenti originari. Sui restanti emendamenti non vi sono viceversa osservazioni da formulare.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

La Commissione approva.

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica depositata nella seduta di ieri fornisce una risposta a tutte le problematiche sollevate dal relatore.

Il senatore **LAI** (*PD*), in sostituzione del relatore Uras, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul disegno di legge in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che il relatore aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere le attività concernenti la restituzione della salma, prevista dall'articolo 5 del provvedimento, con le risorse previste dall'articolo 8, in particolare riguardo alla creazione delle condizioni per il rispetto del tetto di spesa ivi previsto. Al riguardo, segnala che il Ministero della salute, se dispone del dato relativo al numero delle salme trattate attualmente, non può disporre viceversa del dato quale si verrebbe a determinare a seguito dell'approvazione del disegno di legge. Tale Ministero ha pertanto precisato che provvederà, preliminarmente, ad individuare le strutture abilitate alla ricezione delle salme, per poi assegnarne annualmente ad ogni struttura il numero massimo da trattare, consentendo in tal modo di rispettare il tetto di spesa. Fa quindi presente che sarà presentata nei tempi più rapidi la relazione tecnica di passaggio per definire il parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente il disegno di legge in oggetto, di accompagnamento alla relazione tecnica già depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO ricorda che sono state apportate una serie di modifiche al testo del provvedimento per ovviare al parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che vi sono ulteriori osservazioni approntate dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze che, se recepite all'interno del provvedimento, potrebbero risolverne ulteriori aspetti problematici, auspica quindi che la Commissione del merito presenti gli emendamenti volti a superare le criticità segnalate dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione appare in particolare necessaria per acquisire

informazioni sulla disponibilità delle risorse necessarie nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, considerato anche che il testo recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera.

Il vice ministro MORANDO anticipa che la relazione tecnica di passaggio, ancorché non ancora disponibile, verrà presumibilmente verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato non appena trasmessa dal Ministero dell'interno. Rassicura, inoltre, che entrambi i fondi previsti per il finanziamento del disegno di legge risultano capienti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è dotato di relazione tecnica. Risulta pertanto opportuno acquisire la predetta relazione, in particolare per verificare la correttezza del sistema di contributi alle imprese previsto dall'articolo 3, nonché la disponibilità delle risorse, trattandosi della quota di un fondo già esistente e in fase di utilizzo. Occorre, inoltre, valutare l'effettiva possibilità di controllo del sistema di tracciabilità dei prodotti e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, in condizioni di invarianza delle risorse, come prescritto dall'articolo 5 del testo (inserito a seguito di apposita condizione della Commissione Bilancio della Camera dei deputati).

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.5. Occorre valutare gli emendamenti e subemendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.300/1, 2.8, 2.9 e 2.0.1 (capoverso, comma 3).

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 438](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame riguarda l'approvazione della stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Come noto, la capacità fiscale del singolo comune rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota *standard*, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di una quota del Fondo di solidarietà comunale. Sono considerate, quali componenti della capacità fiscale, l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF, la tariffa sui rifiuti, il *tax gap*, la capacità fiscale residuale. La stima delle capacità fiscali è già stata trattata da precedenti decreti, già oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, oltre che delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il meccanismo delle capacità fiscali può essere fatto risalire, nel recente passato, ai principi contenuti nella legge 42 del 2009. Infatti, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.

In proposito è poi intervenuto ? al di fuori del processo attuativo della delega ? l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012 in base a cui, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata successivamente più volte innalzata, risultando ora prevista al 40 per cento nel 2017 e al 55 per cento nel 2018, per poi passare al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dal 2021. Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle commissioni competenti per materia. Le capacità fiscali costituiscono quindi, insieme ai fabbisogni standard, il caposaldo per la perequazione nell'ambito del FSC. Sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 133, risultano finora emanati tre decreti ministeriali in tema di capacità fiscali. Con il primo di tali provvedimenti, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015) sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto

alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).

Con il secondo provvedimento, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 (G.U. n.119 del 23 maggio 2016) è stata poi adottata un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Nel confermare le scelte metodologiche operate con il decreto del 2015, l'aggiornamento si è reso necessario per effetto di due principali ragioni: a) l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, vale a dire l'eliminazione della TASI dalle abitazioni principali non di lusso e l'estensione dei terreni agricoli esenti da IMU; b) l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013 ? atteso che per la stima della capacità fiscale 2015 erano stati utilizzati i dati del 2012 ? in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni *standard*.

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2016) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale decreto non ha modificato la metodologia di calcolo e pertanto non è stato trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014. Nella nota tecnica allegata al decreto si conferma che l'aggiornamento della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2017 (operata con il D.P.C.M. 25 maggio 2017) ha comportato: 1) specifiche rettifiche puntuali; 2) variazioni al *tax gap*; 3) neutralizzazione della capacità fiscali relativa al servizio di smaltimento rifiuti secondo la nuova stima dei fabbisogni *standard*. La mancata trasmissione deriva dalla modifica normativa operata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 sulla procedura di approvazione delle note metodologiche e della capacità fiscale, che, modificando la procedura originariamente prevista dal decreto-legge n. 133 del 2014, ha delineato due distinti procedimenti di approvazione:

- un procedimento ordinario, che viene adottato nel caso in cui cambi la metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce altresì la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari;

- un procedimento semplificato, che viene adottato nell'ipotesi in cui occorra rideterminare la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura, la norma prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata. Va infine rammentato che le capacità fiscali costituiscono, congiuntamente ai fabbisogni *standard*, i parametri sulla cui base è ripartita una quota del Fondo di solidarietà comunale. Per tale Fondo ? che, si ricorda, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità per il 2013 ? è previsto (dall'articolo 1, commi 380-380-*quater*, della legge n. 228 del 2012) che una quota parte delle relative risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni *standard* nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014). La disciplina dell'alimentazione e del riparto del Fondo in questione è stata da ultimo ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 448-451, della legge n. 232 del 2016), che in particolare:

- ha previsto la quantificazione della dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, ferma restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce

annualmente;

- ha ridefinito i criteri di ripartizione del Fondo e ha aumentato progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*: 70 per cento per l'anno 2019, 85 per cento per l'anno 2020, 100 per cento a decorrere dal 2021.

Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato, rispetto allo scorso anno, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura (dal 2017) del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato nei precedenti due anni). La restante quota è invece distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo. In particolare, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 450) ha introdotto un correttivo statistico che si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una certa percentuale. Tale percentuale, prima fissata all'8 per cento dalla legge di bilancio, è stata ridotta al 4 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2017. In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori (ovvero superiori) al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento, si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale. Un ulteriore meccanismo compensativo è stato previsto dal decreto-legge n. 50/2017, che riserva un apposito accantonamento (25 milioni) costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio per il 2017 ha anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente il nuovo termine per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo (il precedente era fissato al 30 novembre dell'anno precedente). Per la definizione e ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti per l'anno 2017 è stato emanato il D.P.C.M. 25 maggio 2017. Venendo più specificamente ai contenuti dello schema di decreto in esame, va considerato positivamente, in primo luogo, il tentativo di definire tempestivamente le capacità fiscali e quindi la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale prima dell'anno di riferimento, il 2018, in maniera da consentire agli enti di effettuare una reale programmazione di bilancio. Prima di passare all'analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota metodologica in esame, sottolinea poi che le componenti della capacità fiscale come precisato anche nella relazione al provvedimento si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale IRPEF e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, Tosap).

Nella seconda categoria rientra la TARI (tariffa rifiuti): al riguardo, la nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento dei rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni *standard* e la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell'ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in misura pari al fabbisogno *standard*. Si tratta di questione ben nota alla Commissione, che l'ha affrontata anche con riguardo ai precedenti schemi di decreto.

Merita poi ricordare che lo stesso legislatore risulta consapevole della problematicità della questione. Infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente

rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. A suo avviso la metodologia non sarebbe così complicata, in quanto si tratterebbe di sterilizzare la componente rifiuti tanto ai fini della capacità fiscale quanto ai fini dei fabbisogni *standard*. In generale, la nota metodologica conferma l'utilizzo del metodo di stima RTS (*Representative Tax Sistem*) per l'IMU, la Tasi e l'addizionale comunale IRPEF, per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito *standard*. Il metodo RTS calcola l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili e dall'aliquota fiscale legale. Dato che è stato utilizzato il gettito effettivo o riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni (avvantaggiando i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto all'evasione), il gettito viene corretto con il *tax gap*: questo costituisce la differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. Nel decreto ministeriale 11 marzo 2015 la quota del *tax gap* utilizzata era fissata cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in particolare con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di *tax gap* utilizzata è stata portata al 10 per cento dal decreto ministeriale 2 novembre 2016 (stima della capacità fiscale per l'anno 2017). Come precisato anche nel corso delle audizioni, la decisione di includere la quota del *tax gap* IMU/TASI nella capacità fiscale è riconducibile alla scelta effettuata nelle precedenti stime della capacità fiscale di calcolare il gettito ad aliquota di base IMU e TASI mediante la procedura di standardizzazione del gettito effettivo. Se infatti fosse stato utilizzato il gettito teorico potenziale, ricostruito applicando l'aliquota di base alla base imponibile desumibile dai dati catastali, non sarebbe stato necessario stimare una componente aggiuntiva di *tax gap* perché il gettito teorico avrebbe incluso anche la quota non versata. Ma soprattutto ciò risponde all'esigenza di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale. Ancora, nell'audizione svolta, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia ha ribadito che la stima del *tax gap* IMU/TASI evidenzia alcune criticità legate sia alla eventuale non precisione dei dati catastali nonché a possibili errori nella classificazione dell'utilizzo degli immobili, sia ad approssimazioni (per quanto residuali) del criterio di standardizzazione del gettito effettivo. Per quanto non incidano in misura rilevante nella stima complessiva del *tax gap*, tali evidenze hanno comunque suggerito di utilizzare solo parzialmente (prima il 5 per cento, poi il 10 per cento) il valore stimato su base comunale. Inoltre, è stato ricordato che sul piano della metodologia di stima della componente del *tax gap* è stato confermato il criterio basato sul confronto tra il gettito teorico derivante dalle basi imponibili catastali e il gettito effettivamente riscosso. Tale metodologia di calcolo è stata validata dalla Commissione di esperti per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e utilizzata nell'ambito della stima ufficiale dell'evasione fiscale e contributiva. In fine, il Dipartimento finanze ha puntualizzato che ulteriori affinamenti metodologici nella valutazione del gettito teorico potenziale desumibile dalle basi catastali hanno riguardato in particolare le abitazioni. A causa dell'incompletezza dei dati catastali, non risulta possibile effettuare l'abbinamento con i dati dichiarativi e la conseguente precisa determinazione dell'utilizzo dell'immobile (prima casa, immobile a disposizione, etc.). Ai fini della stima del gettito teorico potenziale, per tali immobili è stata quindi effettuata, per ciascun Comune, una imputazione statistica dell'utilizzo: la quota imputabile statisticamente alle abitazioni principali è da considerarsi esente ai fini IMU e TASI e quindi non incide nella stima del gettito teorico potenziale. È quindi evidente che l'affidabilità e l'aggiornamento dei dati catastali è essenziale per una rappresentazione «robusta» delle capacità fiscali. Lo schema in esame conferma della quota del 10 per cento di incidenza del *tax gap* anche per l'anno 2018 e, secondo quanto emerso nell'audizione dello scorso 13 settembre dei rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei prossimi anni potrà essere valutata una eventuale ulteriore progressione dell'incremento della quota del *tax gap* medesimo. Anche in questo caso l'incremento è auspicabile, in quanto costituirebbe una molla potente affinché molti comuni concorrano sempre più alla lotta all'evasione.

La nota inoltre, nell'illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i comuni interessati dagli eventi sismici il *tax gap* è pari a zero. Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato in particolare la

componente relativa al gettito IMU e TASI. Come emerso nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissione, la necessità di una verifica dei criteri precedentemente applicati deriverebbe in generale dal fatto che, per tre anni, la metodologia di stima della capacità fiscale adottata è rimasta, salvo modifiche di minor rilievo, sostanzialmente immutata. Più in particolare, per quanto concerne la revisione della metodologia di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame, essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati diversi dall'abitazione principale, che rappresenta tra l'altro la principale voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo si è provveduto ad aggiornare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all'anno 2015. Sono state utilizzate le basi dei dati catastali di riferimento e l'aliquota ordinaria IMU. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deliberati da ciascun comune distinti in «assenti» (in assenza di esenzioni, agevolazioni, aliquote differenziate), «leggeri» (esenzioni con lieve impatto sul gettito riscosso) e «pesanti» (in presenza di esenzioni con impatto significativo). La procedura utilizzata per la standardizzazione del gettito effettivo 2015 prevede l'utilizzo di quattro criteri alternativi di stima basati su: a) gettito, b) catasto; c) acconto; d) *benchmark*. È stata altresì valutata la coerenza tra un criterio e l'altro e quindi una scala di preferenza a seconda del regime speciale effettivamente deliberato dal comune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota deliberata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali assenti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per cui tale criterio viene applicato nell'83 per cento dei casi. Per la stima del gettito relativo all'addizionale comunale IRPEF è stata aggiornata all'anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (dichiarazioni dei redditi 2016). Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap, diritti sulle affissioni, ecc.), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche econometriche (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*), utile in particolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantificare la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula innovativa (descritta in particolare nell'appendice A della nota), la quale ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In proposito, nel corso dell'audizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è stato affermato che il cambiamento metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l'ammontare della capacità fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali residuali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili esplicative quella del reddito pro-capite medio (reddito complessivo al netto dei fabbricati) per ciascun comune, sopravvalutava la capacità fiscale per i piccoli comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito. Pertanto, nel modello di regressione è stata sostituita la variabile esplicativa del reddito medio pro capite con quella del reddito mediano di ciascun comune. Per evitare che questa innovazione metodologica determinasse, in assenza di opportuni correttivi, una sottostima della capacità fiscale residuale per i grandi comuni, gli enti sono stati suddivisi per fasce di popolazione ed è stata introdotta un'ulteriore variabile esplicativa, risultata molto significativa: il reddito complessivo medio dei comuni classificati nelle diverse fasce. Tale variabile è stata considerata, in sede di applicazione della stima, attraverso una parziale correzione per tener conto della percentuale di scostamento del reddito medio di ciascun comune dal reddito medio di tutti i comuni classificati nella medesima fascia di riferimento.

Il risultato finale sembra maggiormente «robusto» rispetto alle stime precedenti, da un lato, si osserva un incremento dello sforzo fiscale per i comuni delle regioni del Centro-Nord, per i quali la precedente metodologia stimava una capacità fiscale residuale eccessiva rispetto all'ammontare complessivo delle entrate; dall'altro lato, per i piccoli comuni, caratterizzati dalla presenza di un elevato reddito medio pro-capite, si stima una capacità fiscale residuale maggiormente in linea con quella dei comuni di analoghe dimensioni.

Come già ricordato, per l'anno 2018, con l'applicazione dei nuovi criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a 25,2 miliardi di euro.

La componente di maggior rilievo resta l'IMU, pari al 40 per cento del totale; nel complesso, IMU e TASI pesano per quasi la metà (47 cento) della capacità fiscale complessiva. L'entrata relativa al servizio smaltimento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia, come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Minore incidenza hanno le altre componenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale, l'addizionale comunale all'IRPEF il 10 per cento del totale e, infine, il *tax gap* l'uno per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per cento dell'ammontare complessivo stimato.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta dunque pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento rispetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni più consistenti riguardano l'IMU (-1 miliardo, pari a circa il 9 per cento), per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la diversa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale residuale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima. La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per cento).

In base al decreto del 2015, la capacità fiscale era pari a circa 30,6 miliardi di euro, poi diventati poco più di 30 miliardi nel 2016 e 28,6 miliardi nel 2017.

I dati che emergono dai diversi decreti ministeriali di stima, sempre con riguardo alle capacità fiscali, sono i seguenti: per l'IMU si è passati da 11,3 miliardi del 2015 a 10,1 miliardi nel 2018; per la TASI da 3,3 miliardi nel 2015 a 1,8 miliardi nel 2018; per l'addizionale comunale all'IRPEF da 2,54 miliardi nel 2015 a 2,58 miliardi nel 2018; per il *tax gap* da 181 milioni nel 2015 a 318 milioni nel 2018; per i rifiuti da 7,6 miliardi nel 2015 a 6,3 miliardi nel 2018; per la capacità fiscale residuale, da 5,6 miliardi nel 2015 a 4 miliardi nel 2018.

Sullo schema di decreto in esame è stata raggiunta l'intesa, il 25 luglio 2017, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede delucidazioni in merito al computo dei trasferimenti assegnati al Comune di Roma, sottolineando come il metodo di calcolo non debba in ogni caso essere penalizzante per quest'ultimo.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) ricorda che il sottosegretario Baretta, in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha evidenziato come il dato relativo alla stima della capacità fiscale del Comune di Roma, anomalo per la sua dimensione quantitativa, da un punto di vista metodologico andrebbe tenuto separato dagli altri per evitare di falsarne la significatività.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica italiana, svolge una funzione unica ed ulteriore rispetto a tutti gli altri comuni. Ciò comporta che nel sistema dei costi, dei fabbisogni e dei trasferimenti, il dato di Roma risulta essere sbilanciato dalla presenza di tali funzioni. In definitiva, l'inserimento nella stima delle capacità fiscali dei dati relativi al Comune di Roma finirebbe per alterare il significato del dato complessivo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP) interviene incidentalmente segnalando l'iniquità del nuovo meccanismo previsto per contrastare l'evasione della TARI, meccanismo che nell'ipotesi di un mancato introito della tariffa ne ridistribuisce l'importo a carico dei cittadini che hanno già provveduto al pagamento. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire per sanare tale perverso meccanismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 849 (ant.) del 06/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017
849ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2835) Deputati VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato reso parere non ostativo alla 2a Commissione permanente. La medesima Commissione ha rinnovato la richiesta di parere, ritenendo necessario acquisire nuovamente l'avviso sui profili di competenza in relazione alla riassegnazione in sede deliberante. Trattandosi del medesimo testo occorre pertanto ribadire il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva pertanto un parere non ostativo.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 maggio.

Il presidente **TONINI (PD)**, in sostituzione del relatore Laniece illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la previsione di una nuova materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 4, non comporti effetti sulla natura giuridica delle organizzazioni coinvolte; che le ulteriori attività previste dagli articoli 7 e 10 siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane e materiali già disponibili a legislazione vigente; che i nuovi compiti attribuiti alle Regioni e alle Province autonome dall'articolo 14 possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse già disponibili e pertinenti; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 16 il comma 1 sia così sostituito dal seguente: "1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"."

Il vice ministro CASERO obietta che, stante la prossima approvazione della legge di bilancio triennale 2018-2020, appare non sostenibile la condizione di porre l'onere a carico del bilancio triennale 2017-2019.

La senatrice **COMAROLI (LN-Aut)** suggerisce di richiedere alla Ragioneria generale dello Stato una nuova nota che confermi la sussistenza dei fondi necessari per la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE conviene e propone pertanto di rinviare l'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2978) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum

internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto del recepimento della condizione formulata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati circa la formulazione delle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2048\) Cristina DE PIETRO ed altri.](#) - *Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

[\(2128\) Laura BIGNAMI ed altri.](#) - *Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(2266\) ANGIONI ed altri.](#) - *Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Parere alla 11a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo unificato, che occorre sottolineare la necessità di coordinare il testo dell'articolo 3 con la norma inserita al comma 151 dell'articolo del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 (AS 2960) all'esame della Camera dei deputati che già dà una definizione di *caregiver*. Sarebbe inoltre opportuno inserire nel testo il limite di spesa di cui al comma 150 della ricordata legge di bilancio per le attività di valorizzazione proposte dal disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica in ordine alle proposte 01.1, 01.2, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.44, 4.3, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.11 e 4.0.12. Comportano maggiori oneri le proposte 1.0.1, 3.6, 4.10, 4.11, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.9. Occorre valutare le proposte 1.10, 1.11, 1.12, 2.3, 2.21, 2.22, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.16, 3.22, 3.24, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.0.2, 4.9 e 4.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Laniece, illustra il disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di irrigidire la gestione e la valorizzazione del patrimonio demaniale oggetto di concessione. Occorre infatti considerare che per effetto di tali norme le amministrazioni pubbliche rinuncerebbero ai potenziali introiti derivanti dalla locazione o dall'alienazione dei beni interessati. Occorre altresì valutare se le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 siano realmente in grado di sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria posti a loro carico dall'articolo 2, comma 1. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.0.3, 2.3, 2.5 e 2.7. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.8, 1.0.1, 1.0.2, 2.2 e 2.4. Occorre infine valutare le proposte 1.7, 2.1, 2.0.1 e 2.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (*PD*) propone di ribadire l'espressione di un parere non ostativo sul testo, già espresso sul testo durante l'esame in sede referente che la 12ª Commissione non ha modificato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) sollecita il Governo in merito alla trasmissione di una relazione tecnica sul disegno di legge 119-1004-1034-1931-2012-B, recante disposizioni in materia di aree protette, di cui il vice ministro MORANDO aveva preannunciato una nuova stesura.

Il vice ministro CASERO, prendendo atto della richiesta, si riserva di verificare l'*iter* della nuova stesura della relazione tecnica in questione.

La seduta termina alle ore 9.

